



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE LA RIMOZIONE DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI, LA COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI E L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

DOMANDE FREQUENTI

CARATTERE INTEGRATO DEL PROGETTO

Domanda: cosa si intende per “carattere integrato del progetto”?

Risposta: che il progetto deve prevedere obbligatoriamente l'intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto e l'intervento di installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico (anche qualora l'impresa non abbia diritto ad alcun contributo per l'installazione e messa in esercizio dell'impianto) mentre l'intervento di coibentazione è facoltativo.

Domanda: se l'impresa realizza gli interventi obbligatori (rimozione e smaltimento dell'amianto e installazione di un impianto fotovoltaico) può chiedere il contributo solo sull'intervento relativo alla installazione dell'impianto e rinunciare a quello relativo all'intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto?

Risposta: sì. Con riferimento a quanto specificato nel bando nel paragrafo 9, e in particolare nelle tabelle indicate nel paragrafo 9.3, si precisa che l'impresa può rinunciare al contributo sulla rimozione dell'amianto. Tuttavia, l'impresa dovrà comunque rendicontare alla Regione tutta la spesa sostenuta che concorre al raggiungimento dell'importo di 100.000 € richiesti come investimento minimo da sostenere per l'ammissione al contributo. La spesa, tuttavia, non può essere provata attraverso l'autofatturazione.

Domanda: è necessario, per l'ammissibilità della domanda e la concessione del contributo, sostenere una soglia minima di investimento?

Risposta: sì. L'investimento minimo, tenuto conto del complesso di tutti gli interventi, compreso quelli in relazione ai quali non venga richiesto il contributo, dovrà essere corrispondente a complessivi € 100.000,00, iva esclusa.

AVVIO DEI LAVORI

Domanda: cosa si intende, nel bando, per avvio dei lavori?

Risposta: per determinare il momento in cui i lavori si considerano avviati si fa riferimento alla data in cui l'impresa ha ottenuto le autorizzazioni necessarie per realizzare ciascun intervento. In particolare:

- a) nel caso della rimozione e smaltimento dell'amianto, ai sensi del comma 2 e seguenti dell'art. 256, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., i lavori possono essere avviati trascorsi 30 giorni dall'invio del piano di lavoro all'organo di vigilanza, e cioè alla AUSL;
- b) negli altri casi, la data di avvio dei lavori coincide:
 - con la data in cui è stato ottenuto il permesso di costruire, nel caso in cui tale permesso sia necessario per la tipologia di intervento da realizzare;
 - con la data corrispondente al 30° giorno decorrente dal giorno della presentazione della denuncia di inizio attività (D.I.A.), nel caso in cui tale denuncia sia consentita per la tipologia di intervento da realizzare;
 - con la data corrispondente al giorno della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), nel caso in cui tale segnalazione sia consentita per la tipologia di intervento da realizzare;
 - con la data di presentazione della comunicazione preventiva, qualora, con particolare riguardo agli impianti fotovoltaici, l'intervento non sia soggetto ad alcuna autorizzazione;

Domanda: quando devono essere avviati i lavori per essere ammessi a contributo?

Risposta: la data di avvio lavori dipende dal regime di aiuto prescelto dall'impresa:

- nel caso in cui l'impresa scelga il regime de minimis, i lavori potranno essere avviati a partire dalla data del 26 luglio 2010;
- nel caso in cui l'impresa scelga il regime di esenzione, i lavori potranno essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda.

Domanda: l'impresa deve comunicare alla Regione, prima della presentazione della rendicontazione delle spese, che i lavori sono stati avviati?

- **Risposta:** sì. L'impresa dovrà comunicare che ha avviato i lavori entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte della Regione, dell'avvenuta concessione del contributo.

INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO

Domanda: è ammissibile l'intervento di impacchettamento dell'amianto?

Risposta: No, in nessun caso. E' ammissibile solo l'intervento di rimozione e smaltimento.

Domanda: che requisiti deve avere chi effettua i lavori di rimozione e smaltimento dell'amianto?

Risposta: Ai sensi dell'art.256, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. stabilisce che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 ovvero debbono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali categoria 10

INTERVENTI DI COIBENTAZIONE DELL'EDIFICIO

Domanda: Dove possono essere realizzati gli interventi di coibentazione?

Risposta: esclusivamente sugli edifici climatizzati (riscaldati e/o raffrescati).

Domanda: possono essere realizzati interventi di coibentazione in edifici o capannoni non climatizzati?

Risposta: no. Poiché il bando ha l'obiettivo di favorire interventi di risparmio energetico occorre che gli edifici siano sempre climatizzati. Se un edificio non è climatizzato, pertanto, sullo stesso potranno essere realizzati solo gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto e l'installazione di impianti fotovoltaici.

INTERVENTI DI INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTI

FOTOVOLTAICI

Domanda: sono previsti contributi per impianti fotovoltaici a terra?

Risposta: no, in nessun caso. Anche nell'ipotesi che l'impresa non richieda il contributo regionale sull'impianto, occorre che lo stesso venga realizzato su di un edificio e non a terra.

Domanda: è possibile chiedere e ottenere il contributo su qualsiasi tipo di impianto fotovoltaico?

Risposta: no, si può chiedere e ottenere un contributo della Regione esclusivamente nel caso in cui vengano installati e messi in esercizio le seguenti tipologie di impianto:

a) Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (vedi paragrafo 10.4, lett. a del bando);

b) impianti fotovoltaici a concentrazione (vedi paragrafo 10.4 lett. b del bando)

Qualora l'impresa realizzi un impianto fotovoltaico diverso da quelli sopra descritti, l'intero costo – che dovrà essere comunque documentato alla Regione – rimane a carico dell'impresa stessa.

Domanda: se l'azienda ha rimosso e smaltito l'amianto, ha effettuato la coibentazione ed ha installato un impianto fotovoltaico tradizionale quali contributi può richiedere?

Risposta: può richiedere i contributi sulla rimozione e smaltimento amianto nonché sulla coibentazione mentre non può richiedere alcun contributo sulla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, fermo restando l'obbligo di illustrarne la realizzazione all'atto di presentazione della domanda e di documentarne la spesa. Si precisa che se gli interventi sono già stati effettuati l'azienda potrà richiedere solo il contributi in regime "de minimis" potendo documentare esclusivamente le spese effettivamente sostenute a partire dal 26 luglio 2010.

Domanda: se l'azienda ha rimosso e smaltito l'amianto, ha effettuato la coibentazione ed ha installato un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative o a concentrazione, può rinunciare comunque al contributo relativo all'impianto?

Risposta: sì, se l'impresa per varie ragioni non intende chiedere il contributo sull'impianto, può farlo, documentando sempre e comunque la spesa sostenuta.

Domanda: è possibile chiedere e ottenere il contributo quando l'impianto fotovoltaico viene realizzato tramite un leasing?

Risposta: no. Poiché l'impresa che chiede il contributo dovrà autoprodurre e autoconsumare – almeno per la parte necessaria al proprio fabbisogno energetico – l'energia elettrica prodotta dall'impianto e poiché l'impresa stessa deve risultare intestataria delle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'impianto non è mai ammissibile il leasing. Il contratto di leasing, infatti, presuppone che l'impianto venga acquistato dalla società di leasing e non direttamente dall'impresa richiedente, la quale ne diviene a tutti gli effetti proprietaria solo con il pagamento della quota di riscatto, anche qualora dovesse risultare unico responsabile dell'impianto avente diritto a richiedere le tariffe incentivanti del conto energia ed essere unica intestataria del contatore.

Domanda: è possibile realizzare l'impianto fotovoltaico tramite un leasing qualora l'impresa non intenda chiedere per tale intervento il contributo della Regione?

Risposta: in tale caso il leasing è possibile. Occorre, tuttavia, che l'impresa che acquista in leasing l'impianto:

- a) risulti, a tutti gli effetti, quale responsabile dell'impianto, ai sensi della definizione contenuta nel D.M. 6 agosto 2010 (relativo al terzo conto energia);
- b) autoproduca e autoconsumi – almeno per la parte necessaria al proprio fabbisogno energetico – l'energia elettrica prodotta dall'impianto.

In tale caso, inoltre, l'impresa dovrà indicare, nella domanda, il costo di installazione e messa in esercizio dell'impianto, senza tenere conto del maggior costo dovuto al pagamento degli interessi dovuti alla società di leasing.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, DISPONIBILITA' E DESTINAZIONE D'USO

DEGLI EDIFICI

Domanda: dove possono essere realizzati gli interventi?

Risposta: tutti gli interventi, compresi quelli – come il fotovoltaico – che possono anche non essere oggetto di contributo, dovranno essere realizzati in edifici che costituiscono sedi legali oppure unità locali dell'impresa richiedente.

Domanda: dove devono essere localizzati gli edifici sede dell'intervento?

Risposta: gli edifici devono trovarsi nel territorio della Regione Emilia-Romagna

Domanda: quale destinazione d'uso deve avere l'edificio sul quale vengono realizzati gli interventi?

Risposta: l'edificio sul quale vengono realizzati gli interventi deve caratterizzarsi per il fatto che in esso:

- a) si svolgono attività d'ufficio del personale dell'impresa che realizza gli interventi;
- b) si svolgono attività industriali o artigianali, o comunque produttive, dell'impresa che realizza gli interventi;
- c) si svolgono sia attività d'ufficio che attività industriali o artigianali, o comunque produttive, dell'impresa che realizza gli interventi.

Domanda: possono essere realizzati gli interventi negli edifici situati nei Comuni dell'Alta Valmarecchia?

Risposta: sì, poiché i Comuni presenti nella Val Marecchia, a seguito dell'approvazione della Legge n. 117 del 3/08/2009 ora fanno parte del territorio della Regione Emilia-Romagna

Domanda: gli interventi devono essere realizzati sempre in un unico edificio?

Risposta: no, non sempre. L'impresa richiedente può realizzare gli interventi obbligatori (rimozione e smaltimento amianto e installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico) e quelli facoltativi (coibentazione) in edifici diversi. Ciò, tuttavia, è possibile solo qualora tutti gli edifici costituiscano sedi legali o unità locali dell'impresa richiedente. In tale caso, inoltre, nel caso in cui alle diverse unità locali siano attribuiti diversi codici primari di attività economica Ateco 2007, si farà riferimento, al fine di verificare che l'impresa richiedente sia effettivamente appartenente ad una delle classificazioni economiche Ateco ammissibili, al codice primario della sede nella quale vengono svolti i lavori di rimozione e smaltimento dell'amianto.

Domanda: gli edifici nei quali si realizzano gli interventi devono sempre essere in disponibilità dell'impresa che intende effettuare gli interventi stessi?

Risposta: sì, sempre

Domanda: cosa si intende per disponibilità dell'edificio?

Risposta: significa che l'impresa che realizza gli interventi deve disporre dell'edificio a titolo di proprietà, affitto, locazione, comodato, leasing immobiliare nonché a qualsiasi titolo giuridicamente valido previsto dal codice civile e, più in generale, dall'ordinamento civilistico.

Domanda: l'impresa affittuaria, e quindi non proprietaria dell'edificio, può fare domanda di contributo?

Risposta: sì. Come già evidenziato nella risposta precedente, l'impresa che svolge una delle attività economiche di cui alla classificazione Ateco 2007 previste nel bando in un immobile preso in affitto può fare domanda di contributo qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti nel bando.

Domanda: l'impresa proprietaria dell'edificio, che abbia dato in affitto l'edificio ad un'altra impresa può fare domanda di contributo?

Risposta: no, in nessun caso. Tale impresa, infatti, non risulta più in disponibilità dell'edificio. Questo è, ad esempio, il caso dell'impresa immobiliare appartenente al codici Ateco 2007 ammissibili dal bando (gruppi 68.1 "Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" e 68.2 "Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing") che abbia dato in affitto l'edificio. In tale caso la domanda potrà essere presentata – qualora sussistano tutte le condizioni previste nel bando – dall'impresa affittuaria dell'edificio.

Domanda: quando l'impresa immobiliare appartenente al codici Ateco 2007 ammissibili dal bando (gruppi 68.1 "Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri" e 68.2 "Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing") può fare domanda di contributo?

Risposta: quando tale impresa abbia personale proprio che svolge attività lavorativa in un edificio che non è stato affittato ad imprese terze e che non sia in disponibilità dell'impresa immobiliare a titolo di leasing.

Domanda: che valore ha il richiamo contenuto nel bando alle classificazioni E.2 ed E.8 contenute nell'art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412?

Risposta: il richiamo a tali classificazione ha lo scopo di sottolineare che l'attività che deve essere svolta all'interno degli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi deve essere un'attività d'ufficio, industriale o artigianale dell'impresa richiedente

Domanda: l'impresa richiedente deve ottenere da qualche specifico ente o ricercare in qualche tipo di ordinamento l'attestazione che l'edificio presso il quale effettua l'intervento rientra nelle classificazioni E.2 ED E.8 di cui sopra?

Risposta: no. L'impresa deve solo indicare, nella domanda, quale attività svolge all'interno dell'edificio nel quale viene realizzato l'intervento. Pertanto:

- a) se nell'edificio vengono svolte solamente attività d'ufficio, l'impresa dovrà indicare nella domanda che l'edificio appartiene alla classificazione E.2;
- b) se nell'edificio vengono svolte solamente attività industriali o artigianali, l'impresa dovrà indicare nella domanda che l'edificio appartiene alla classificazione E.8;
- c) se nell'edificio vengono svolte sia attività d'ufficio che attività industriali artigianali, l'impresa dovrà indicare nella domanda che l'edificio appartiene ad entrambe le classificazioni;

Domanda: hanno rilevanza le classificazioni previste in ambito catastale? Bisogna effettuare un raffronto tra tali classificazioni e quelle relative alla destinazione d'uso previste nell'art. 3 del D.P.R. 412/1993?

Risposta: no. Ai fini del bando le classificazioni catastali non hanno rilevanza e non bisogna fare alcun raffronto.

Domanda: possono essere realizzati gli interventi in un edificio adibito in parte all'attività d'impresa ed in parte ad abitazioni?

Risposta: si, a patto che in tale edificio venga svolta l'attività lavorativa del personale appartenente all'impresa che deve avere i requisiti per partecipare al bando e sostenere

l'intero costo degli interventi, che non vi siano eventuali vincoli derivanti da leggi e regolamenti urbanistici che impediscono la realizzazione degli interventi e vi sia l'accordo dei condomini che lì vi abitano.

Domanda: qualora in uno stesso edificio operino più imprese che hanno ciascuna la disponibilità, ad esempio, di metà della copertura dell'immobile, è possibile per ciascuna impresa presentare la domanda di contributo?

Risposta: sì, a patto che i progetti siano separati, nel senso che ciascuna impresa realizza sulla propria porzione dell'edificio gli interventi previsti nel bando e ciascuna impresa risulta responsabile dell'impianto fotovoltaico installato nella propria porzione.

Domanda: qualora in uno stesso edificio operino più imprese che hanno ciascuna la disponibilità, ad esempio, di metà della copertura dell'immobile, è possibile per una sola impresa presentare la domanda di contributo per la realizzazione degli interventi previsti nel bando sull'intera copertura dell'edificio?

Risposta: sì, a patto che l'impresa che realizza gli interventi e chiede il relativo contributo acquisisca dall'altra impresa la disponibilità della metà della copertura attraverso un titolo giuridicamente valido.

SPESE AMMISSIBILI, PAGAMENTO DELLE SPESE E PERIODO DI ELEGGIBILITA'

Domanda: cosa si intende per spese tecniche, con riferimento agli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto?

Risposta: la dizione "spese tecniche" si riferisce alle spese relative agli onorari dei professionisti incaricati della progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.

Domanda: può essere richiesto il contributo per interventi già realizzati prima della presentazione della domanda?

Risposta: solamente nel caso in cui l'impresa opti per l'applicazione del regime de minimis. In tale caso, per essere considerate ammissibili, le spese già sostenute dovranno essere state effettivamente pagate a partire da una data non antecedente a quella del 26 luglio 2010.

Domanda: come bisogna interpretare la parte del bando in cui si stabilisce che il pagamento delle spese dovrà essere effettuato, a partire dal 26 luglio 2010 (in caso di de minimis) e a partire dalla data di presentazione della domanda (in caso di esenzione)

anche qualora le relative fatture siano state emesse in un periodo antecedente alle suddette date?

Risposta: poiché le spese devono essere sostenute dopo l'avvio dei lavori (come specificato più sopra) ne deriva che l'eventuale emissione di fatture in data antecedente alle date sopra indicate potrà riguardare solo le spese relative ad eventuali consulenze richieste per la progettazione degli interventi in vista della futura presentazione della domanda di contributo. Le fatture relative a tutte le spese relative alla materiale realizzazione degli interventi dovranno necessariamente essere emesse successivamente all'avvio dei lavori. Si ricorda, tuttavia, che tutte le spese dovranno essere effettivamente pagate dopo il 26 luglio 2010 (in caso di de minimis) oppure dopo la data di presentazione della domanda (in caso di esenzione)

Domanda: possono essere effettuati i pagamenti tramite assegni?

Risposta: no, in nessun caso. Le spese potranno essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari o postali.

Domanda: può essere chiesto il contributo relativamente a spese già sostenute nel caso in cui l'impresa opti per il regime di esenzione?

Risposta: no, mai. In tale caso le spese dovranno essere effettivamente pagate dal momento della presentazione della domanda di contributo.

Domanda: i costi necessari per realizzare gli interventi sono comprensivi dell'IVA?

Risposta: no. A meno che l'impresa non dichiari che l'Iva rappresenta un costo e che la stessa non può essere recuperata, il contributo viene concesso in percentuale al costo necessario per realizzare gli interventi, al netto dell'IVA.

Domanda: è ammessa l'auto fatturazione per i lavori e le spese di fornitura dei materiali e l'installazione e posa in opera?

Risposta: no, in nessun caso

Domanda: come viene effettuato il calcolo della misura massima del 5% al fine dell'ammissibilità delle spese di consulenza?

Risposta: per calcolare l'ammontare ammissibile, con riferimento ciascun intervento, delle spese di consulenza si procederà all somma delle altre voci di spesa. Se le spese per consulenza superano il 5% della somma delle altre voci di spesa ammesse, l'ammontare ammissibile di tale voce sarà riportato al valore del 5%.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Domanda: Come si calcola il termine di ultimazione degli interventi?

Risposta: gli interventi devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. L'ultimazione degli interventi coincide con la data di pagamento dell'ultima fattura relativa agli interventi realizzati.

BENEFICIARI E CATEGORIE ATECO 2007

Domanda: possono presentare domanda di contributo le grandi imprese?

Risposta: no, mai. Possono presentare la domanda solo le piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui al D.M. 18 aprile 2005.

Domanda: come si fa a sapere se l'impresa risulta appartenere al codice di attività della classificazione Ateco 2007 ammissibile al contributo?

Risposta: occorre fare riferimento al codice primario della sede in cui viene realizzato ciascun intervento

Domanda: possono presentare domanda di contributo le imprese agricole?

Risposta: no, mai.

Domanda: possono presentare domanda di contributo le imprese operanti nei settori dell'agroindustria?

Risposta: si, a patto che rientrino in una delle classificazioni Ateco 2007 ammesse.

Domanda: possono presentare domanda di contributo le imprese appartenenti al settore del commercio?

Risposta: le imprese appartenenti a tale settore che possono presentare la domanda di contributo sono esclusivamente quelle appartenenti al gruppo 45.2 e alla categoria 45.40.3 della classificazione Ateco 2007.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Domanda: i contributi previsti nel bando sono a fondo perduto?

Risposta: i contributi previsti nel bando sono:

- a) a fondo perduto, per l'intero ammontare concesso sugli interventi di coibentazione e installazione e messa in esercizio degli impianti fotovoltaici;

b) a fondo perduto per un ammontare pari al 50% di quanto concesso sugli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto (vedi il punto 4.1 del paragrafo 4 e i pragrafi 44 e 45 del bando). Il restante 50% dovrà essere restituito optando tra le seguenti modalità:

- rimborso secondo un piano di rate annuali nell'arco di 5 anni dalla erogazione del saldo (di cui pre-ammortamento 2 anni), previa presentazione fidejussione bancaria assicurativa
- rimborso in un'unica soluzione contestuale all'erogazione del saldo

REGIME DI AIUTO

Domanda: come verranno applicati i regimi di aiuto (de minimis, esenzione) previsti nel bando?

Risposta: l'individuazione del regime di aiuto dovrà essere effettuata dalle imprese al momento della presentazione della domanda

Domanda: l'impresa richiedente dovrà scegliere un medesimo regime di aiuto per i contributi relativi a tutti gli interventi oppure può chiedere diversi regimi di aiuto per ciascun intervento?

Risposta: l'impresa potrà indicare regimi di aiuto diversi per i diversi interventi previsti.

MISURA DEL CONTRIBUTO

Domanda: l'impresa deve sempre chiedere, per ciascun intervento, la percentuale massima indicata nel paragrafo 6.1 del bando?

Risposta: no, poiché al fine di attribuire il punteggio e determinare la posizione in graduatoria della domanda la Regione terrà conto dell'effettiva richiesta della percentuale di contributo per ogni intervento, l'impresa potrà optare per una percentuale inferiore a quelle massime indicate nel paragrafo 6.1

Domanda: qual è il contributo massimo che si può ottenere?

Risposta: il contributo massimo, qualunque sia l'ammontare ammesso dei costi necessari per realizzare gli interventi, potrà essere concesso nella misura massima pari a complessivi € 150.000,00. Nel caso di applicazione del regime de minimis, tuttavia, l'impresa potrà ottenere tale somma massima solo qualora, negli ultimi tre esercizi finanziari, non abbia ottenuto altri aiuti a titolo di de minimis, dovendo, in questo caso, la Regione decurtare il contributo concesso della somma corrispondente agli altri contributi già ottenuti dall'impresa.

SOVRACCOSTI DI INVESTIMENTO

Domanda: quale metodo deve adottare l'impresa per calcolare i sovraccosti di investimento nel caso i cui al contributo venga applicato il regime di esenzione?

Risposta: posto che la Commissione europea, nel Regolamento CE n. 800/2008, ha stabilito le regole generali per il calcolo dei sovraccosti di investimento (regole che sono state allegate al bando) ciascuna impresa dovrà illustrare, nella relazione asseverata da un tecnico indipendente, il criterio adottato. Tale criterio sarà, quindi, valutato dal nucleo regionale nominato per la valutazione dei progetti che, se lo riterrà opportuno, potrà chiedere dei chiarimenti all'impresa stessa.

Domanda: la Regione ha proposto un metodo di calcolo dei sovraccosti ad interpretazione delle regole poste dalla Commissione europea?

Risposta: nel bando la Regione ha esplicitamente stabilito che, per gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto, l'intero costo corrisponde al sovraccosto di investimento, poiché l'impresa può chiedere il contributo solo se non obbligata a bonificare l'edificio. Negli altri casi un ragionevole criterio per applicare correttamente le regole comunitarie può essere il seguente:

a) **interventi di coibentazione:** in tale caso per calcolare i sovraccosti di investimento si può prendere a riferimento quanto stabilito nella Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008 con riferimento al rispetto dei valori limite massimi di trasmittanza ivi previsti per ciascuna tipologia di intervento e in relazione alle varie zone climatiche dove sono ubicati gli edifici. Per calcolare i sovraccosti di investimento in questo caso bisogna distinguere:

- i sovraccosti relativi ai lavori di coibentazione sugli edifici aventi come destinazione d'uso lo svolgimento di attività d'ufficio (classificazione E.2) corrispondono ai costi aggiuntivi che l'impresa deve sostenere per ottenere un coefficiente di trasmittanza che si pone al di sotto del limite massimo stabilito nella Delibera n. 156/2008 (es: spesa sostenuta per rispettare i valori limiti massimi di trasmittanza = 100.000,00 – spesa sostenuta per tenersi al di sotto dei valori limiti massimi di trasmittanza = 150.000,00 – sovraccosti = 50.000,00);

- i sovraccosti relativi ai lavori di coibentazione sugli edifici aventi come esclusiva destinazione d'uso lo svolgimento di attività industriali o artigianali (classificazione E.8) corrispondono all'intero costo di investimento, poiché tali edifici non sono soggetti al rispetto dei valori massimi di trasmittanza previsti nella Delibera n. 156/2008;

b) **interventi di installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici:** in tale caso i sovraccosti di investimento corrispondono ai costi aggiuntivi che l'impresa sostiene per l'impianto fotovoltaico rispetto a quelli che avrebbe sostenuto per installare una centrale elettrica tradizionale, di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia e

alimentato con fonti combustibili fossili. Nel caso in cui l'impianto fotovoltaico abbia una ridotta potenza installata (ad esempio 1Kw) il confronto dei costi potrà essere effettuato con un gruppo elettrogeno di potenza equiparabile a quella dell'impianto fotovoltaico da installare.

CUMULABILITA' DEL CONTRIBUTO CON ALTRI AIUTI

CONTO ENERGIA

Domanda: Il contributo previsto nel bando per l'impianto fotovoltaico è cumulabile con il conto energia?

Risposta: Sì, ma solo nel caso in cui si tratti di impianto a concentrazione o di impianto integrato con caratteristiche innovative e purché il contributo regionale non superi il 30% del costo dell'investimento.

Domanda: come si può verificare il rispetto della regola del cumulo stabilita dal nuovo conto energia, qualora il contributo venga richiesto con riferimento ai sovraccosti di investimento?

Risposta: in tale caso l'impresa deve verificare che la percentuale di contributo richiesta in relazione ai sovraccosti di investimento (ad esempio 45% sui sovraccosti) sia corrispondente ad una misura pari o inferiore al 30% dell'intero costo di investimento (quindi $45\% \text{ dei sovraccosti} \leq 30\% \text{ dei costi di investimento}$)

DETRAZIONI FISCALI 55%

Nota di premessa

Il pacchetto delle detrazioni fiscali del 55% è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006, artt. 344 e ss.) per quell'anno, e poi prorogato dalla Finanziaria 2008 fino al 2010. Le suddette detrazioni sono state confermate, per il periodo di imposta 2011, dalla Legge di stabilità per il 2011 (Legge 13 dicembre 2010, n. 220).

Domanda: il contributo previsto nel bando per gli interventi di coibentazione è cumulabile con le detrazioni fiscali del 55% previste dalla Legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006)

Risposta: in linea teorica il bando regionale prevede che i contributi in esso previsti possono essere cumulati con altri incentivi che non costituiscano aiuti di stato. Pertanto, il contributo può essere cumulato con tutti gli incentivi di carattere fiscale dello Stato che siano previsti per tutta la generalità delle imprese, senza esclusione alcuna. Tuttavia

occorre fare presente che lo Stato (in particolare l'Agenzia delle Entrate) potrebbe stabilire, con propri provvedimenti, che le detrazioni fiscali non sono cumulabili con altre agevolazioni previsti da altri enti pubblici, quali ad esempio le Regioni. Ciò è accaduto, per esempio con la Risoluzione del 26 gennaio 2010, n. 3/E adottata dell'Agenzia delle Entrate a seguito di un interpello della Regione Piemonte che ha stabilito la non cumulabilità del contributo regionale per spese per la riqualificazione energetica degli edifici, salva restando la possibilità di fruire della detrazione del 55% per la parte delle spese eccedenti il contributo ricevuto. Rimane in capo all'impresa, quindi, l'onere di verificare presso l'Agenzia delle entrate, la possibilità di cumulare il contributo previsto nel bando con le suddette detrazioni.

Domanda: le tariffe incentivanti previste dal D.M. 6 agosto 2010 (Nuovo conto energia) sono cumulabili con le detrazioni del 55% previste

Risposta: No. L'art. 5, comma 2 del Decreto stabilisce che le tariffe incentivanti non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



RELAZIONI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Domanda: quali sono le relazioni che dovranno essere allegate alla domanda?

Risposta: le relazioni da allegare sono le seguenti:

interventi di rimozione e smaltimento amianto:

- una relazione **descrittiva** dell'intervento di rimozione e smaltimento amianto, indicante la superficie in mq bonificata nonché attestante che non sussiste per l'impresa alcun obbligo di rimuovere e smaltire l'amianto;

interventi di coibentazione (se previsti):

- ÿ una relazione **descrittiva** relativa agli interventi di coibentazione;
- ÿ una relazione **illustrativa** contenente:
 - ~ la metodologia di calcolo dei TEP che si stima di risparmiare per effetto degli interventi di coibentazione;
 - ~ la metodologia di calcolo dei sovraccosti di investimento (esclusivamente nel caso in cui l'impresa chieda l'applicazione del regime di esenzione)
 - ~ l'utilizzo di eventuali B.A.T.
- ÿ una **scheda tecnica riassuntiva** dei consumi e dei risparmi energetici stimati per effetto degli interventi di coibentazione;

interventi di installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico:

- ÿ una relazione **descrittiva** relativa all'intervento di installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico;
- ÿ una scheda tecnica dell'impianto;
- ÿ una relazione **illustrativa** contenente:
 - ~ la metodologia di calcolo dei TEP che si stima di risparmiare per effetto degli interventi di installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico;
 - ~ la metodologia di calcolo dei sovraccosti di investimento (esclusivamente nel caso in cui l'impresa chieda l'applicazione del regime di esenzione)
 - ~ l'utilizzo di eventuali B.A.T.
 - ~ l'indicazione della durata temporale necessaria per rientrare dei costi dell'investimento (N.B. nel bando si fa riferimento ad una durata pari a 20 anni, tuttavia nella relazione illustrativa potrà essere indicata una diversa durata che dovrà essere debitamente motivata)
- ÿ una **scheda tecnica riassuntiva** dei consumi e dei risparmi energetici stimati per effetto degli interventi di installazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico;

Domanda: chi può redigere e firmare le relazioni descrittive?

Risposta: Le relazioni descrittive nonché la scheda tecnica dell'impianto fotovoltaico possono essere redatte e sottoscritte da un tecnico qualificato appartenente sia all'impresa che richiede il contributo che all'impresa fornitrice. Per tali relazioni **non è necessaria** l'asseverazione di un tecnico indipendente rispetto alle imprese sopra citate.

Domanda: chi può redigere e firmare le relazioni illustrative?

Risposta: Le relazioni illustrative e le schede riassuntive dei consumi e risparmi energetici possono essere redatte e sottoscritte da un tecnico qualificato appartenente sia all'impresa che richiede il contributo che all'impresa fornitrice. Per tali relazioni e schede è necessaria l'asseverazione di un tecnico indipendente rispetto alle imprese sopra citate.

Domanda: l'impresa deve allegare una relazione descrittiva per ciascun intervento o può fare un'unica relazione per tutti gli interventi da realizzare?

Risposta: l'impresa può allegare un'unica relazione che evidenzi chiaramente, e separatamente la descrizione di ciascun intervento.

Domanda: l'impresa deve allegare una relazione illustrativa e una scheda tecnica per ciascun intervento o può fare un'unica relazione e un'unica scheda tecnica per tutti gli interventi da realizzare?

Risposta: l'impresa può allegare un'unica relazione illustrativa che evidenzi chiaramente, e separatamente per ciascun intervento i contenuti richiesti per tali relazioni. L'impresa potrà allegare un'unica scheda tecnica relativa ai tep risparmiati per tutti gli interventi per cui essa è prevista.